

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA	CAMERA PENALE PADOVANA

**PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE EX ART. 391 C.P.P.
DI CONVALIDA DI ARRESTI E FERMI, PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGATORI
DI GARANZIA EX ART. 294 C.P.P.
DELL'UDIENZA PRELIMINARE, DEI RITI ALTERNATIVI E DELL'INCIDENTE
PROBATORIO CON IMPUTATI DETENUTI
IN VIDEOCONFERENZA**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*”;

considerato che l'art. 83, comma 12, d.l. 18/2020 prevede: “*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a*

qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 4223 del 20 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Microsoft Teams, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Padova hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze del Giudice delle Indagini preliminari di convalida dell'arresto o del fermo ex art. 391 c.p.p., e dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., oltre che la celebrazione di una udienza preliminare e di un rito alternativo;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

sentiti i R.I.D. distrettuali per gli uffici giudicanti e requirenti, i Magrif del Tribunale e della Procura della Repubblica;

richiamato l'invito della delibera del C.S.M. del 26.3.2020 a stipulare protocolli con i Consigli degli ordini e le Camere penali per lo svolgimento delle udienze penali mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA;

Ricordato quanto sottolineato dall'avvocatura per cui:

“Ritenuto che le esigenze di tutela del diritto alla vita e della salute pubblica correlate alla pandemia in corso, in via del tutto eccezionale e per la durata del periodo emergenziale, possono fungere da limite alla trasparenza dell’amministrazione della giustizia garantita dalla pubblicità dell’udienza ed al pieno esplicarsi del diritto di difesa nella declinazione della partecipazione fisica della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, del condannato nell’aula d’udienza, sacrifici che - in assenza delle predette condizioni di emergenza sanitaria - non potranno, comunque, perpetuarsi in futuro per meri motivi di celerità ed economicità nel nome del principio di ragionevole durata del processo il quale resta escluso dalla comparazione ai fini del bilanciamento.

L’Avvocatura ha sottolineato come i principi di concentrazione fisica delle parti in udienza, dell’oralità e dell’immediatezza della trattazione della procedura espletanda, sono valori irrinunciabili su cui poggiano fondamentali diritti difensivi, che impongono di rimarcare il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo limitatamente al solo periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18 del 17.3.2020, allo stato e non oltre il 15 aprile 2020, ovvero alla data di protrazione delle disposizioni emergenziali.”

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Udienze di convalida degli arresti e dei fermi.

1. Le udienze di convalida ex art. 391 c.p.p. saranno tenute in videocollegamento, mediante Microsoft Teams.

La persona arrestata o fermata, se associata in carcere, sarà presente in videocollegamento dall’istituto penale ove è ristretta.

La Polizia Giudiziaria, previa indicazione da parte del P.M. procedente, indicherà all’avvocato il luogo nel quale l’arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto/fermo.

Nello stesso atto il Difensore dovrà comunicare alla P.G. procedente da quale luogo intende partecipare all’udienza di convalida (se cioè in carcere, in udienza o dal proprio studio) e quale sia la l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che intende utilizzare per partecipare da remoto.

Di tutto ciò verrà effettuata specifica verbalizzazione dalla P.G. procedente nel verbale di esecuzione dell’arresto o del fermo.

2. Il Difensore può scegliere di partecipare all'udienza di convalida o da remoto, mediante collegamento dallo studio legale, o dal luogo ove si trova la persona arrestata o fermata, o in aula in Tribunale.

In caso di mancata comunicazione da parte del Difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto, presso il proprio studio.

Il Pubblico Ministero, se ritiene di intervenire, partecipa all'udienza o in aula o da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio della Procura della Repubblica.

3. L'ufficio GIP, nell'avviso di fissazione d'udienza, dovrà avvisare le parti delle modalità di collegamento. Il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario, la polizia giudiziaria che assicura il collegamento da remoto con l'arrestato, ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza.

4. Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno trasmessi al difensore via mail all'indirizzo indicato dal Difensore alla P.G. all'atto della comunicazione dell'arresto a cura della cancelleria GIP contestualmente alla notifica dell'avviso di fissazione udienza, e comunque saranno condivisi, ove possibile, in udienza mediante Microsoft Teams.

5. Il giorno dell'udienza il Giudice avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti, ivi compreso l'interprete ove necessario, a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).

6. L'ufficio GIP, prima di procedere all'udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide, ove possibile, sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il Difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo pec indicato nell'atto di fissazione dell'udienza di convalida.

Ove possibile è consentito alle parti anche il deposito degli atti mediante la condivisione dei files in pdf nell'aula virtuale.

7. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

INTERROGATORI DI GARANZIA

8. Si procederà con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente anche agli **interrogatori di garanzia relativi all'esecuzione di misure cautelari custodiali in carcere** ex art. 294 c.p. in relazione alle quali l'indagato personalmente o per il tramite del Difensore abbia formulato richiesta espressa di procedere anche nel periodo di sospensione dei termini processuali ex art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020. Tale dichiarazione verrà effettuata all'atto dell'esecuzione della misura cautelare e dell'avviso al Difensore da parte della Polizia Giudiziaria.

Di tale manifestazione di espressa volontà verrà redatto a cura della P.G. apposito verbale.

UDIENZE PRELIMINARI, RITI ALTERNATIVI E INCIDENTI PROBATORI.

9. Le udienze preliminari e le udienze **camerali per lo svolgimento di riti alternativi in procedimenti a carico di imputati sottoposti a misura cautelare custodiale in carcere**, anche durante il periodo di sospensione *ex lege* ove vi sia espressa volontà di trattazione, o **qualora siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva**, saranno tenute in videocollegamento, mediante Microsoft Teams.

L'imputato se associato in carcere sarà presente in videocollegamento dall'istituto penale ove è ristretto, se sottoposto a misura di sicurezza detentiva sarà presente in videocollegamento dall'istituto ove è in esecuzione tale misura di sicurezza.

Le altre parti saranno presenti in aula d'udienza ovvero mediante collegamento da remoto.

Il Difensore comunicherà almeno 7 giorni prima dell'udienza la volontà di partecipare da remoto indicando l'indirizzo PEO che intende utilizzare per tale collegamento.

La comunicazione dovrà essere effettuata alla PEC istituzionale dell'ufficio gip.tribunale.padova@giustiziapostacert.it.

In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto o di indisponibilità dello stesso, si seguiranno le forme ordinarie.

Gli incidenti probatori che abbiano ad oggetto il conferimento di incarico peritale o l'esame del perito seguiranno le medesime modalità. Il perito potrà partecipare da remoto previa comunicazione dell'indirizzo PEO.

10. Il giorno dell'udienza il Giudice avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti, ivi compreso l'interprete ove necessario, a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).





11. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

*** ** ***

12. Per le parti che partecipano da remoto, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

13. Il presente protocollo diviene efficace il giorno dopo la sua firma ed è destinato a durare sino alla cessazione dell'emergenza da CoVID-19 che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Padova, 8/4/2020

Il Presidente del Tribunale 	IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA dott. Antonino Cappelleri 
Il Presidente della sezione GIP/GUP 	Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Il Presidente della Camera Penale Padovana 